

COMUNE DI LANCIANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE, IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2014

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per gli alunni in situazione di disabilità, in attuazione dell'art. 12, comma 4, della legge 104/92, dell'art. 139 del D.Lgs. 112/1998 e della Circolare Ministeriale prot. n. 3390 del 2001 ed in relazione alle disponibilità di bilancio.

Resta fermo il principio che l'assistenza scolastica di base è di competenza della scuola, che lo attua mediante i propri collaboratori scolastici, mentre rientrano nelle competenze degli Enti Locali gli interventi specialistici da svolgersi con operatori qualificati, quali, a puro titolo esemplificativo: l'educatore professionale, l'assistente educativo, lo specialista nella comunicazione facilitata, il traduttore del linguaggio o dei segni, etc.

Il Comune quindi assicura il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Lanciano, finalizzato all'integrazione scolastica degli alunni stessi ed al loro sostegno globale per attenuare le difficoltà dell'handicap.

Il Comune di Lanciano, in continuità con la sperimentazione intrapresa in via temporanea e in attesa di certezze di risorse (derivanti dall'approvazione del bilancio di previsione) e di conseguenti soluzioni gestionali che permettano una programmazione ed un impegno contrattuale di medio-lungo periodo, intende procedere ad una pubblica selezione per l'affidamento a terzi della gestione del servizio suddetto, limitatamente al periodo scolastico Gennaio-Marzo 2014 e comunque dal termine delle operazioni di gara, monitorando e verificandone la funzionalità ed il soddisfacimento degli standards quantitativi e qualitativi richiesti.

Art. 2 - VALORE E DURATA DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto per il periodo scolastico da Gennaio 2014 (e comunque al termine delle rituali operazioni di gara) a Marzo 2014, oggetto del contratto di affidamento, ammonta ad **€ 161.770,88** oltre iva al 4%, se ed in quanto dovuta, di cui sono previsti **€794,84** non soggetti al ribasso d'asta ed **€ 160.976,04** che costituisce l'importo che l'impresa deve prendere in esame per la relativa offerta di ribasso.

Il numero di ore di assistenza da erogare è stimata in circa n. **8.832** per un numero presuntivo di n.**69** giorni scolastici.

L'Amministrazione desumerà il costo orario del servizio dividendo l'importo di aggiudicazione, derivante dal prezzo risultante dall'offerta praticata per il numero di ore di servizio previste. L'importo di affidamento sarà precisamente quantificato in sede di contratto tra le parti in ragione della data concreta di avvio del servizio e sino al termine previsto.

Il monte ore stimato non costituisce impegno per l'Ente, potendo subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione alle reali necessità determinate dalla stazione appaltante. Pertanto l'appaltatore non vanta nei confronti dell'Ente alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero e monte ore degli alunni assistiti.

L'Aggiudicatario riscuoterà quanto dovuto per le ore di assistenza prestate per ciascun allievo moltiplicato per il costo orario. In relazione alle ore di servizio non effettuate per assenza degli assistiti verrà corrisposto un compenso rapportato alla prestazione oraria giornaliera assegnata all'alunno nella misura e per la casistica che segue:

- **1/3** della prestazione oraria, per ogni episodio limitatamente ai primi tre giorni nel caso di assenze a qualsiasi titolo;
- **1/2** della prestazione oraria, nel caso di assenza continuativa a qualsiasi titolo della durata di mesi 1 (uno), o comunque di 24 giorni scolastici consecutivi – nel limite massimo annuale di 2 (due) eventi.

Il servizio di assistenza specialistica dovrà essere effettuato per il periodo Gennaio 2014 (termine presunto conclusione delle operazioni di gara) / Marzo 2014, limitatamente ai giorni di funzionamento delle attività didattiche con esclusione delle giornate di chiusura della scuola, con inizio dal giorno di effettivo affidamento dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva anche la possibilità di ridurre la durata del servizio per ragioni diverse, non escluse quelle finanziarie, con semplice preavviso.

ART. 3 - OBIETTIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune vuole affidare i servizi di cui all'art.1 ad una impresa esterna, di seguito denominata "Appaltatore", al fine di erogare prestazione di servizi di integrazione e sostegno agli alunni diversamente abili, portatori di handicap grave, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Lanciano.

I servizi di cui al presente Capitolato prevedono in particolare lo svolgimento dei compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi prevalentemente all'interno della scuola in momenti collegati e distinti rispetto a quelli specifici del personale docente, attraverso l'interazione di differenti professionalità.

I servizi suddetti devono intendersi non standardizzati e/o codificati, ma efficacemente e funzionalmente diversificati, orientati a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente abile.

Sostanzialmente i servizi hanno le seguenti finalità:

1. Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;
2. Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
3. Sostegno personale degli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;
4. Ogni altro sostegno, ad esclusione di quello didattico e di quello di assistenza di base, nell'ambito delle attività scolastiche.

Il Servizio di Assistenza deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che specifica gli interventi socio-educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'offerta Formativa (P.O.F.).

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

Per la gestione dei servizi di cui al precedente art.1, viene disposto quanto di seguito precisato:

1. I Servizi vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta, completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'Appaltatore, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Lanciano committente, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell'Appaltatore;
2. L'Appaltatore deve assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di risorse umane, munite dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti nel successivo art.13, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale;
3. Il servizio di assistenza specialistica dovrà essere assicurato durante l'orario scolastico, presso i plessi scolastici (o al di fuori del plesso scolastico per attività scolastiche previste nel PEI e svolte sul territorio o, nei casi di gite scolastiche previa autorizzazione del Comune) nei giorni e negli orari concordati con il Dirigente Scolastico ed il Referente Comunale, per un numero max di 18 ore settimanale (max 3 ore al giorno nel caso di rapporto educatore / bambino 1/1) per singolo utente;
4. il numero massimo di ore settimanali di assistenza per utente è comunicato dal Comune, che potrà effettuare verifiche preventive e periodiche volte a monitorare la sussistenza delle reali necessità di assistenza degli alunni segnalati dai Dirigenti scolastici;
5. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, e comunque prima dell'effettivo inizio del servizio di assistenza specialistica, il Comune comunicherà all'Appaltatore le scuole presso le quali attivare il servizio, il numero di studenti da assistere e il monte ore giornaliero /settimanale di servizio per ciascun assistito. L'Appaltatore si dovrà attenere alle disposizioni ricevute che potranno, in corso d'opera, essere suscettibili di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali degli alunni.
6. All'inizio del servizio l'appaltatore comunica alla stazione appaltante l'elenco del personale individuato documentando il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal presente capitolato;
7. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con il Servizio Istruzione del Comune, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione dei servizi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze delle scuole, dell'utenza o altro, modifiche/sospensioni all'organizzazione dei servizi (orari, periodo, ecc.) dandone preventiva informazione all'impresa e senza che nessuna indennità o rimborso siano dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Spazi utilizzati: aule scolastiche.

Art. 5 - PROCEDURE DI GARA

L'appalto verrà aggiudicato con procedura concorrenziale secondo le modalità di cui al D.Lgs. 163/2006, dandosi atto che trattasi di servizio dell'allegato II B del medesimo decreto e l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 83 del suddetto Decreto Legislativo.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di 100 così suddiviso:

- incidenza massima punti 60 per l'offerta tecnica
- incidenza massima punti 40 per l'offerta economica.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

PROGETTO TECNICO (max 60 punti): i partecipanti alla gara dovranno presentare un progetto (di massimo 15 pagine) che consenta la valutazione degli elementi di seguito indicati:

Elementi descrittivi	Punteggio max	Parametro di valutazione	Punteggio attribuibile
Rispondenza, completezza e coerenza generale del progetto (esame dei bisogni/dettaglio delle attività/ obiettivi e finalità)	25	Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0-7,5 8-15,5 16-20,5 21-25
Gestione del Servizio (organizzazione ed articolazione delle attività; modalità di coordinamento; strumenti di monitoraggio, valutazione e rendicontazione)	25	Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0-7,5 8-15,5 16-20,5 21-25
Migliorie e servizi aggiuntivi (ulteriore servizi collegati all'oggetto dell'appalto e migliorie)	10	Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0-3 3,5-6 6,5-8 8,5-10

Ciascuna ditta concorrente dovrà illustrare gli elementi informativi e descrittivi richiesti per l'attribuzione del punteggio previsto

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 40

Il punteggio relativo al ribasso sarà calcolato secondo il seguente parametro. Il punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito all'offerta più bassa tra quelle ammesse alla gara; alle offerte con costo superiore sarà attribuito un punteggio mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{offerta più bassa ammissibile} \times 40}{\text{prezzo offerta preso in esame}}$$

Art. 7- COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a nominare un Coordinatore del Servizio quale interlocutore unico con il Comune per ogni problema e/o aggiornamento relativo al servizio stesso.

Il nominativo ed il curriculum del coordinatore devono essere comunicati all'Ente appaltante, unitamente all'elenco del personale utilizzato per l'espletamento del servizio.

Il coordinatore è tenuto a redigere una relazione sull'andamento e la gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per la migliore organizzazione del servizio. La relazione dovrà essere redatta in base alle schede di valutazione che compileranno gli assistenti educatori.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dal Comune al coordinatore designato dall'Appaltatore, si intendono come presentate direttamente all'Appaltatore medesimo.

Art. 8 - COMPITI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione appaltante è titolare delle seguenti funzioni:

- cura la programmazione generale del servizio con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei disabili, tenuto conto delle risorse disponibili;
- determina il monte ore di assistenza educativa per ogni alunno tenuto conto della documentazione trasmessa dalla scuola e delle risorse di bilancio dell'Ente;
- verifica il regolare svolgimento del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 9 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato d'appalto.

Sarà obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato.

L'appaltatore si impegna a consegnare al Comune, all'atto della stipula del contratto, una polizza RCT stipulata con una primaria Compagnia di assicurazione.

L'Assicurazione, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, con un massimale non inferiore a : € 1.000.000,00 per sinistro.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune al momento della firma del contratto.

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti dei servizi e il Comune, di cui possa venire in possesso e secondo le regole previste dal D.Lgs 196/2003.

L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso del servizio.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' vietato, in ogni forma, cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i servizi formanti oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto, il risarcimento di ogni conseguente danno ed inoltre l'applicazione penale stabilita dal Comune da prelevare dalle residue rate di canone o dalla cauzione.

Art. 12 - OBBLIGHI NORMATIVI

L'Appaltatore deve richiedere ed ottenere a sua cura e spese a soggetto idoneo ai sensi di legge, prima dell'assunzione del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nulla-osta e benestare necessari ai sensi di legge.

Tali autorizzazioni, nulla-osta e benestare, dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso dell'espletamento del servizio. L'Appaltatore deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti del D.L.gs n. 81/08 e successive integrazioni, nonché ogni ulteriore disposizione legislativa relativa alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

In particolare, tenuto conto dei rischi presenti nell'espletamento dell'attività lavorativa nelle scuole di ogni ordine e grado, quale luogo di lavoro del personale appartenente alla Pubblica Istruzione, dovrà redigere il D.U.V.R.I., in relazione alle possibili interferenze con il suddetto personale. Sarà cura della ditta concorrente acquisire presso il Settore P.I. del Comune tutte le informazioni necessarie per la stesura del suddetto documento.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

L'Appaltatore deve inoltre essere in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 13 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

A garanzia della continuità delle prestazioni e della qualità del servizio, l'impresa aggiudicataria provvede ad assorbire il personale della ditta uscente attualmente operante nel servizio per le prestazioni di assistenza specialistica per i diversamente abili, secondo le vigenti normative. L'impresa si impegna a mantenere il personale in forza, riservandosi variazioni in difetto nell'organico soltanto in relazione ad una diminuzione degli utenti che lo giustifichi previa comunicazione e approvazione del Comune di Lanciano.

L'impresa aggiudicataria, ancorchè non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad assicurare l'inquadramento dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei lavoratori, nel rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

L'impresa ed i lavoratori dipendenti, nella prestazione del servizio commissionato dal Comune, si impegnano ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad adibire all'espletamento del servizio di assistenza un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto previsto nel presente capitolato.

Il personale assistente deve essere in possesso di uno sei seguenti requisiti:

1. Diploma di maturità magistrale, Maturità liceo psico-pedagogico; Laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia e titoli equipollenti; attestato di qualifica professionale (quale a puro titolo esemplificativo: educatore professionale, assistente educativo, assistente socio-sanitario, specialista nella comunicazione facilitata, traduttore del linguaggio dei segni, e/o qualifiche similari) acquisito mediante corsi di studio e/o di formazione professionale riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e aver maturato esperienze di lavoro documentate di almeno un anno scolastico nel triennio antecedente, prioritariamente in ambito di assistenza educativa nelle scuole e secondariamente per l'assistenza educativa in centri per soggetti disabili o aver conseguito una qualificazione, rilasciata da ente pubblico o accreditato, attinente all'attività socio-educativa/assistenziale e alla conoscenza dell'handicap;
2. Diploma di scuola secondaria di secondo grado e aver maturato esperienze di lavoro documentate di almeno due anni scolastici nel triennio antecedente, prioritariamente in ambito di assistenza educativa nelle scuole e secondariamente per l'assistenza educativa in centri per soggetti disabili o aver conseguito una qualificazione, rilasciata da ente pubblico o accreditato, attinente all'attività socio-educativa/assistenziale e alla conoscenza dell'handicap;
3. E' ammesso altresì l'impiego – fino al limite massimo del 10% del personale complessivamente impegnato – di assistenti in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado che abbiano maturato esperienza di lavoro nelle scuole pubbliche a soggetti in situazione di handicap ivi inseriti, relativamente agli ultimi tre anni scolastici.

Il personale dovrà esser in possesso dei requisiti fisici e sanitari previsti dalla legge per l'effettuazione dei servizi previsti dal presente capitolato d'appalto. L'Appaltatore si assume al riguardo ogni responsabilità senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale.

Prima della data di inizio del servizio, l'appaltatore dovrà produrre al Comune l'elenco dei soggetti che effettueranno le prestazioni in oggetto e dei soggetti disponibili ad eventuali sostituzioni, nonché la documentazione necessaria e comprovante il possesso da parte degli stessi dei requisiti stabiliti.

Il personale impiegato inoltre dovrà conoscere le norme di igiene, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'Appaltatore è preposto, è indispensabile che possieda tutte le garanzie di serietà, riservatezza e moralità in mancanza delle quali o con ripetuti atteggiamenti non conformi a tali requisiti, il Comune ha l'insindacabile facoltà di pretendere l'allontanamento dei lavoratori inadempienti.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti degli operatori impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni giuridiche e retributive nel rispetto delle norme in materia di lavoro.

La stessa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nei servizi di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è tenuta ad assolvere ai pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente punto, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, il Comune darà corso alle procedure di legge.

Art. 15 - REINTEGRO DEL PERSONALE MANCANTE

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, provvedendo alla sostituzione dell'operatore assente dal servizio medesimo per qualsiasi motivo, utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare dell'incarico.

Art. 16 - VESTIARIO

L'Appaltatore, in conformità a quanto disposto dall'art.42 del D.P.R. 327/80, fornirà a tutto il personale indumenti protettivi da indossare qualora debbano essere eseguite operazioni a rischio, ai sensi del D.Lgs n. 81/08.

Durante l'esecuzione del servizio il personale dell'Appaltatore dovrà portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche il nome dell'Appaltatore medesimo.

Art.17 - LIQUIDAZIONE

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore avverrà su presentazione di regolari fatture contabili, corredate da idonea documentazione attestante le ore di servizio e le prestazioni effettuate mensilmente secondo quanto previsto dal presente capitolato.

La documentazione suddetta consisterà nella presentazione degli originali dei fogli di firma mensili di ciascun operatore, timbrati e sottoscritti dal Dirigente dell'Istituto Scolastico e vistati dall'Appaltatore.

Eventuali contestazioni ed irregolarità sospenderanno i termini di liquidazione.

Le fatture, in applicazione della legge n. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari devono riportare i seguenti dati:

- il **Codice CIG n. -----** quale identificativo del procedimento negoziale;
- il **conto dedicato esclusivamente alla commessa pubblica**, ove può avvenire il pagamento in favore della ditta beneficiaria.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche sopra indicate.

Le parti convergono che il Comune dovrà rivalersi, per ottenere il risarcimento di eventuali danni contestati all'appaltatore, rimborso di spese e pagamento di penalità irrogate, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine a mezzo della polizza fideiussoria assicurativa prescritta.

Art. 18 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della legge 23/08/10 n.136, la Ditta aggiudicataria assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art.3 della menzionata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi ed ogni informazione su flussi finanziari per l'acquisizione di beni e/o servizi derivanti dall'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla indicata legge.

Art. 19 - PENALITA'

L'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nell'erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- . qualora non fossero effettuate le prestazioni richieste dal Comune, per motivi addebitabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale di € 1500 per ogni ora non effettuata;
- Per il mancato rispetto di ogni norma relativa al personale, penale di € 200.00;
- Per tutte le inadempienze non contemplate nel presente capitolato € 200,00 o comunque una somma proporzionata all'entità del disservizio.

Alla seconda contestazione per la stessa violazione la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza triplicata.

Nel caso in cui tali violazioni fossero ulteriormente reiterate, il Comune si riserva di risolvere "ipso iure" il contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese al riguardo. In tal caso l'Ente provvederà a comunicare l'avvenuta risoluzione quando, a proprio insindacabile giudizio, si fossero rilevate inadempienze che per la loro gravità non consentano ulteriori indugi nella prosecuzione del rapporto.

L'Applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della contestazione.

Trascorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Comune dovrà procedere entro 10 giorni all'applicazione delle sanzioni.

Art. 20 - PRESTAZIONI INSUFFICIENTI – ESECUZIONE D'UFFICIO

Ove il Comune dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente capitolato non vengono eseguite in conformità a quanto stabilito ed a regola d'arte, il Comune, dopo aver contestato all'Appaltatore almeno due volte l'inadempienza rilevata, a mezzo di apposita comunicazione, potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire le prestazioni, per le quali è stata formulata la contestazione, da altra impresa con addebito delle spese all'Appaltatore, oppure risolvere il contratto d'appalto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni al Comune.

Art. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi ed oneri dell'Appaltatore, previsti negli articoli precedenti del presente capitolato, l'Appaltatore resterà impegnato anche in pendenza del necessario conseguimento di piena efficacia giuridica degli atti inerenti l'appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto in appalto.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore: la consegna a piè d'opera di tutti i materiali e apparecchiature se occorrenti, trasporto, compresi i relativi rischi, le spese l'applicazione delle norme antinfortunistiche per l'incolumità del personale e dei terzi, ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e danni dovuti all'inosservanza di leggi o norme antinfortunistiche, ogni altra spesa oltre al prezzo stabilito.

L'Appaltatore è inoltre responsabile di ogni danno che il proprio personale possa arrecare a materiali, impianti ed arredi, per cui dovrà risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato.

L'Appaltatore, prima della stipula del relativo contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovrà costituire idonea cauzione definitiva, nei modi previsti dalla normativa vigente.

La cauzione di cui sopra verrà svincolata dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse di eseguire la fornitura, secondo quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione appaltante potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con l'Appaltatore stesso, a maggiori spese di questo, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione.

Resta salvo, per l'Amministrazione comunale, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 22 - DOMICILIO LEGALE

La ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale nel territorio del Comune di Lanciano.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente capitolato è competente il foro di Lanciano.